

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 26 del 18/07/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 11.30 , presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	x	
Componenti	Alberto Capo	x	
	Nazario Cotturone		
	Alfredo D'Alessandro	x	
	Chiara D'Onofrio		

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche

IL COMITATO

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 con la quale è stato istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), per lo svolgimento delle funzioni di governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazione;

VISTO l'art.1, comma 6, lettera b), n.8 della Legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'art.1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e, in particolare, gli articoli 4, 9 e 10, c. 1, lett. c);

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni dell'8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 139/14/CONS (G.U. n. 79 del 3 aprile 2014), di recepimento del regolamento per le Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, tutte fissate per il giorno 25 maggio 2014;

VISTA la nota, che ad ogni buon conto si allega al presente atto, con cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – direzione Servizi Media – Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse ha inoltrato al Co.R.Com. Abruzzo in data 16 giugno la segnalazione a firma del consigliere comunale di Pescara OMISSIS (tra l'altro già inoltrata alla Prefettura – UTG di Pescara in data 6 giugno 2014) con la quale si denuncia la violazione dell'art. 9 della Legge 28/2000 da parte del Comune di OMISSIS nella persona del Sindaco uscente OMISSIS, in relazione ad iniziative di comunicazione poste in essere anche nel periodo elettorale di ballottaggio, che lo stesso consigliere aveva già denunciato alla suddetta Prefettura in data 13 maggio ed alle quali lo stesso organo prefettizio ha dato seguito con propria nota prot. n. 0019534 del 13/05/2014,;

VISTA la nota del 19 giugno 2014 (prot. n. 13019) con cui il Dirigente del Servizio amministrativo di Supporto al Comitato regionale per le comunicazioni dell' Abruzzo ha inoltrato al Comune

OMISSIS ed OMISSIS la relativa contestazione, stabilendo al 23/06/2014 il termine ultimo entro cui rimettere opportune controdeduzioni e/o documentazione utile alla valutazione del caso;

CONSIDERATO che nessuna controdeduzione è pervenuta nei termini predetti;

ESAMINATA la documentazione prodotta dal consigliere OMISSIS ed in particolare la lettera del 03 giugno 2014 con cui il Sindaco, OMISSIS, ha operato iniziative di comunicazione istituzionale in contrasto con le disposizioni vigenti, in quanto il medesimo avrebbe usato carta intestata del Comune *“con spese postali a carico dell’Ente”* per pubblicizzare l’avvio di opere *“con l’indicazione della zona di intervento e del relativo stanziamento finanziario (...) sino ad arrivare al giorno dell’inaugurazione del secondo tratto di C.so Vittorio Emanuele”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal predetto articolo 9 è stato di recente confermato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014, qui integralmente richiamata;

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

DATO ATTO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 1, comma 5, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a:

- a) *“ illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;*
- b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;*
- c) *favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*
- d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*
- e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*
- f) *promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale ”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, lett. b) e lett. d) della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa ”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la lettera del 03 giugno 2014 non presenta i requisiti di cui all'articolo 9 della legge 28/2000, non ricorrendo il requisito dell'indispensabilità della comunicazione, efficace all'assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, in quanto la nota di pubblicizzazione dell'avvio di opere di manutenzione e di riqualificazione urbana avrebbe potuto essere differita ad una data successiva all'intero periodo elettorale, né quello dell'impersonalità della comunicazione, in quanto si rileva che nel predetto "messaggio" il Sindaco si presenta ai cittadini chiaramente nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

Con voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia di par condicio, l'applicazione dei provvedimenti e/o delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
2. di trasmettere all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni la presente deliberazione, unitamente a tutta la documentazione riferita agli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati nei confronti dell'amministrazione comunale della Città di Pescara e del consigliere del Comune della Città di OMISSIS avv. OMISSIS per i conseguenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
F.TO Dott.ssa Michela Leacche

Il Presidente
F.TO Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.